



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione contenuti audiovisivi*

Prot. n. DDA/1855 del 15 luglio 2015

**Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/430 e DDA/431 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 183/DDA/AM).**

Con istanza DDA/430, pervenuta in data 6 luglio 2015 ed acquisita in pari data con prot. n. DDA/0001741, è stata segnalata dal sig. Marco Giacomello la presenza, sul sito internet [www.pdfitaly.com](http://pdfitaly.com), alla pagina <http://pdfitaly.com/io-digitale/>, di un'opera di carattere letterario diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d'autore sull'opera suddetta, intitolata "*Io digitale*".

Dalla visione del sito oggetto di istanza, risulta che sulla pagina internet <http://pdfitaly.com/io-digitale/> è presente un link alla pagina internet <http://rapidgator.net/file/e76ff3bf74f96c306c2ccf4edc7b2a0a/h79txxMKc.pdf.rar.html> del sito <http://rapidgator.net/>, dove è resa effettivamente disponibile l'opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41.

Con successiva istanza DDA/431, pervenuta in pari data (prot. n. DDA/0001742), è stata segnalata dal medesimo soggetto istante la presenza della medesima opera digitale suindicata ("*Io digitale*") alla pagina <http://rapidgator.net/file/3c106e0e0fef77d754f4f0ed5e97afef/h79txxMKc.pdf.rar.html> del sito <http://rapidgator.net/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Considerata l'identità del soggetto istante e considerato che il sito indicato nell'istanza DDA/430 rende effettivamente disponibile l'opera attraverso un link al medesimo sito indicato nell'istanza DDA/431, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle due istanze in un unico procedimento. La documentazione afferente all'istanza DDA/430 confluisce pertanto nella trattazione dell'istanza DDA/431.

Dalle verifiche condotte sul sito [www.pdfitaly.com](http://www.pdfitaly.com) e sul sito [www.rapidgator.net/](http://www.rapidgator.net/), risulta quanto segue:

- per quanto riguarda il sito [www.pdfitaly.com](http://www.pdfitaly.com):
  - il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società Whois Privacy Corp., specializzata in servizi di anonimato attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in New Providence, Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas; l'indirizzo di



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione contenuti audiovisivi

- posta elettronica disponibile è  
5555cfe494d4qgjy@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacypcorp.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Altushost B.V, con indirizzo Beechavenue 129, 1119 Schiphol-Rijk, Paesi Bassi, tel. +31 (20) 808 44 44, fax +31 (20) 808 44 45. Alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati ad Amesterdam;
  - il 100% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
- per quanto riguarda il sito [www.rapidgator.net/](http://www.rapidgator.net/):
- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società Whois Privacy Corp., specializzata in servizi di anonimato attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in New Providence, Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas; tel. +44.7546458118; gli indirizzi di posta elettronica individuati sono [54374c49anjn0pxb@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacypcorp.com](mailto:54374c49anjn0pxb@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacypcorp.com) e [abuse@Rapidgator.net](mailto:abuse@Rapidgator.net);
  - i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Netvillage Ltd., con indirizzo Uritskogo 9A, Bryansk, 241037 Federazione Russa, telefono +7(4832)606018, e-mail [abuse\\_nv@netvillage.ru](mailto:abuse_nv@netvillage.ru). Alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Bryansk.

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che sussistano, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso ai menzionati siti *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso all'opera oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/431**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione contenuti audiovisivi*

Direzione, all'attenzione della dott.ssa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque** giorni lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento. Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque** giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **24 agosto 2015**.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore